



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE
DELLA FAMIGLIA**

□ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 16 marzo 2009

PREMESSA

Per anni le politiche per la famiglia hanno visto la famiglia solamente come “oggetto”, un utente delle politiche stesse che non potesse essere coinvolto nella loro definizione.

L'intento dell'Amministrazione è stato quello di riconoscere la famiglia come soggetto attivo per la definizione delle politiche a lei indirizzate e come soggetto primario nella costruzione e nell'erogazione dei servizi alla persona.

Con questi obiettivi è stato avviato ancora alla fine del 2004 il Progetto politiche Familiari che ha visto la formazione di diversi gruppi di lavoro composte da famiglie del territorio che, a partire da bisogni condivisi, hanno progettato e realizzato delle azioni per l'aumento del benessere della famiglia a Paese. Il riconoscimento del territorio nei confronti di questi gruppi di lavoro, dimostrato dal crescente interesse delle famiglie rispetto alle problematiche trattate e il coinvolgimento di queste famiglie in nuovi processi partecipativi per la realizzazione delle azioni, ha fatto emergere all'importanza di favorire l'aggregazione e il lavoro di rete tra questi gruppi e tutte le altre realtà che lavorano per la famiglia presenti nella nostra comunità. Questo per arrivare a costituire un organismo che rappresenti in maniera complessiva tutte le componenti della famiglia e che diventi quindi un riferimento importante per il territorio e un supporto reale per l'Amministrazione, come sonda sulle effettive esigenze delle nostre famiglie e come “consulente” per la costruzione di una politica più efficace in chiave familiare.

Riconoscere e valorizzare il ruolo di questo vivace e pluralistico movimento di gruppi e associazioni, sia cattoliche che laiche, significa esprimere l'attenzione della politica ad una promozione di benessere delle persone che solo l'intensità e la qualità delle relazioni nelle famiglie possono permettere e sostenere.

È nata così l'idea di costituire la “Consulta Comunale della Famiglia” alla quale vengono affidati i compiti di avanzare proposte e programmi, di collaborare al miglioramento dei servizi, di promuovere iniziative formative e informative, coinvolgendo direttamente le famiglie del territorio.

Art. 1 – ISTITUZIONE della Consulta comunale della famiglia

Il Comune di Paese riconosce il ruolo fondamentale della famiglia nella società, intesa come soggetto istituzionale, essenziale alla formazione e alla crescita civile di ogni persona: ruolo riconosciuto dagli articoli 29 – 30 – 31 della Costituzione. Per questo promuove una politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi che sostenga la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni naturali.

Per la concreta attuazione di tali intendimenti il Comune di Paese istituisce e riconosce la Consulta Comunale della famiglia quale soggetto democratico, apartitico, aconfessionale con funzioni propositive e consultive sulle problematiche familiari, nonché centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale in tale settore.

Con la costituzione della Consulta il Comune di Paese intende munirsi di un organismo che possa concorrere ad impostare una efficace e innovativa politica familiare basata sui principi di seguito elencati:

1. Considerare innanzitutto la famiglia come risorsa e bene comune per la società locale, ribadendo la centralità e la insostituibilità del suo ruolo di soggetto sociale attivo.
2. Operare tenendo conto dei bisogni della famiglia in tutti i diversi settori di attività (quindi non solo nei “servizi sociali”, ma anche negli interventi per la casa, la scuola, l’educazione e la formazione, l’integrazione, l’arredo urbano, le tariffe, le tasse, i trasporti, la qualità della vita, la sicurezza, la salute, ecc.).
3. Riconoscere la necessità di coordinare gli interventi che localmente si compiono da parte delle diverse istituzioni locali, oltre che dal privato e dal privato sociale.
4. Sostenere le attività delle associazioni e del volontariato, e lo sviluppo dei meccanismi di raccordo tra realtà formali e informali, riconoscendo concretamente il loro ruolo a livello consultivo e propositivo in relazione alle azioni intraprese di interesse familiare.
5. Realizzare interventi per la famiglia diretti al potenziamento e al rafforzamento delle relazioni e dei legami familiari e sociali, che producono benessere nel tessuto sociale, favorendo la creazione di reti di solidarietà e di servizi alla famiglia.

Art. 2 – FINALITA’ della Consulta comunale della famiglia.

La Consulta Comunale della Famiglia è un organo consultivo dell’Amministrazione comunale che presenta proposte inerenti le tematiche familiari ed esprime pareri, secondo le modalità indicate nell’art.14, su tutte le materie di competenza comunale riguardanti le politiche familiari ed i relativi servizi. Inoltre:

1. Segue l’operato dell’Amministrazione comunale e svolge funzioni di rappresentanza sociale dei bisogni della Famiglia.
2. Favorisce le relazioni ed il confronto tra i diversi soggetti (pubblici e privati) operanti nel territorio con iniziative a favore della famiglia, anche in una logica di coordinamento e di valorizzazione delle risorse presenti nel territorio.
3. Favorisce la diffusione e lo scambio tra diverse esperienze maturate nell’ambito delle politiche per la famiglia, anche tenendo conto di “buone pratiche” realizzate in contesti diversi.
4. Favorisce la nascita e lo sviluppo di reti familiari nel territorio.
5. Favorisce iniziative volte a facilitare l’inserimento di nuove famiglie nel territorio comunale e la loro permanenza.
6. Sviluppa l’osservazione delle dinamiche sociali, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle famiglie nel territorio e conseguentemente favorisce la progettazione, realizzazione e verifica di iniziative comuni tra Amministrazione Comunale e territorio.

Nel suo operare la Consulta pone particolare attenzione alle famiglie che si trovano in situazione di fragilità o di difficoltà.

Art. 3 – COMPITI della Consulta comunale della famiglia.

La Consulta Comunale della Famiglia si dà i seguenti compiti:

1. Avanzare proposte ed elaborare progetti e programmi da sottoporre all'Amministrazione contribuendo all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente la Famiglia o i suoi componenti.
2. Contribuire, attraverso la propria attività propositiva, al miglioramento dei servizi alla famiglia offerti dall'Amministrazione comunale o da terzi, nonché alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici, sociali, ricreativi ecc., al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita della famiglia nel Comune di Paese.
3. Cooperare con organismi aventi finalità analoghe. Particolare attenzione verrà data alla relazione con le Commissioni e con le Consulte comunali esistenti.
4. Organizzare incontri con le realtà del territorio che realizzano interventi in favore della famiglia e dei suoi componenti.
5. Promuovere l'informazione e sensibilizzare i cittadini a partecipare attivamente alla elaborazione e allo sviluppo delle politiche per la famiglia.
6. Raccogliere le segnalazioni provenienti dalle famiglie del territorio circa "ostacoli" al raggiungimento del benessere della famiglia stessa.
7. Dare impulso ed eventuale supporto all'amministrazione comunale al fine di effettuare studi e ricerche sulla situazione della famiglia a Paese e sulla conseguente individuazione delle politiche familiari più opportune.

Art. 4 – AUTONOMIA della Consulta comunale della famiglia

Il Comune riconosce alla Consulta autonomia, per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.

La Consulta, per meglio operare, può:

1. costituire, autonomamente o su richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici.
2. invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari Pubblici, singoli esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti. Qualora se ne ravvisi la necessità possono essere invitati a partecipare ai lavori anche singoli cittadini.

Art. 5 – CRITERI DI COSTITUZIONE della Consulta comunale della famiglia

1. Al fine di attivare la Consulta, il Comune, attraverso un avviso pubblico, invita le Associazioni familiari, i movimenti, i gruppi formali ed informali del territorio secondo i criteri indicati nell'art. 6, a richiedere, entro 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, di partecipare all'Assemblea costitutiva della Consulta. Scaduti i termini per la richiesta, entro i successivi 20 giorni, il Sindaco o un Assessore delegato convocherà tutti i richiedenti al fine di provvedere alla costituzione l'Assemblea della Consulta.
2. La domanda di entrare a far parte della Consulta dovrà indicare le generalità della persona formalmente incaricata a rappresentare l'Associazione o il gruppo interessato. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia dello Statuto dell'Associazione e dell'atto con il quale è stato designato il rappresentante e l'eventuale suo sostituto. Nel caso di gruppi informali dovrà essere allegata dichiarazione degli intenti e motivazioni a far parte della Consulta e una relazione sulle attività svolte.
3. La sussistenza dei requisiti formali di cui all'art. 5 punto 2., necessari per alla partecipazione alla Consulta, verrà verificata dall'Assessore alle Politiche Familiari; nel caso venissero rilevate mancanze o inadempienze, l'Assessore stesso solleciterà senza indugio il richiedente ad integrare la documentazione necessaria. Se il richiedente non provvederà all'integrazione almeno due giorni prima

della convocazione o anche a seguito dell'integrazione permarranno delle mancanze o inadempienze, il richiedente verrà ugualmente convocato alla prima seduta dell'Assemblea della Consulta. In questa sede verrà prima di ogni altra attività sentito e sulla sua ammissione deciderà l'Assemblea stessa a maggioranza dei componenti già ammessi. In caso di assenza dello stesso l'Assemblea provvederà ai successivi incumbenti, salvo quanto previsto dall'art. 6 punto 2.

4. Alla prima seduta, l'Assemblea, effettuati gli adempimenti preliminari di cui al punto 3., prende atto dei componenti della stessa e procede quindi all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Segreteria Esecutiva. La convocazione è presieduta, senza diritto di voto, dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Familiari sino all'elezione del Presidente.

Art. 6 - COMPONENTI della Consulta comunale della famiglia

Possono fare parte della Consulta, con diritto di voto, per mezzo dei loro rappresentanti, le Associazioni familiari, i movimenti, i gruppi formali ed informali e le organizzazioni che operino in modo continuativo nel territorio del comune di Paese con attività a favore del nucleo familiare e svolgano le attività stesse senza scopo di lucro. I rappresentanti designati delle associazioni che sono componenti della Consulta devono essere residenti nel Comune di Paese.

Una volta costituita la Consulta, le successive domande di adesione dovranno essere indirizzate al suo Presidente, sempre secondo le modalità di cui all'art. 5 punto 2, il quale sottoporrà la decisione alla Segreteria Esecutiva, che approverà o meno l'adesione dei membri, decisione che dovrà poi essere ratificata dall'Assemblea. In caso di esclusione le Associazioni o gruppi informali possono presentare istanza di ricorso all'Assemblea entro un mese dal ricevimento della notifica dell'esclusione.

Per le associazioni o i gruppi informali che hanno sede fuori del Comune di Paese, l'Assemblea, su parere della Segreteria Esecutiva, valuterà la possibile adesione alla Consulta dopo aver vagliato lo Statuto e/o la relazione sulle attività svolte.

Fanno inoltre parte, senza diritto di voto, della Consulta anche il Sindaco o l'Assessore delegato, il Presidente della Commissione Famiglia.

Possono essere convocati su tematiche specifiche i Presidenti o delegati delle altre Consulte e Commissioni Comunali.

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non è previsto che venga percepito dai suoi membri alcun compenso.

Art. 7 – ORGANI della Consulta comunale della famiglia

Gli organi della Consulta sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- la Segreteria Esecutiva.

Le cariche elettive di Presidente, Vice Presidente e di componente della Segreteria Esecutiva, prestate a titolo gratuito, hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi. E' il Presidente dell'Assemblea e della Segreteria Esecutiva, colui o colei che ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità di voti è nominato il più anziano di età. Il Vice Presidente e i componenti della Segreteria Esecutiva vengono nominati anch'essi per votazione, tra coloro che riportano il maggior numero di voti, escluso il Presidente. In caso di parità di voti, vale, anche in questo caso la regola del più anziano di età.

Art. 8 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita da un solo rappresentante (Presidente o suo delegato) di ogni gruppo formale od informale aderente. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, anche altri membri dei gruppi aderenti oltre al Presidente o suo delegato. Essa provvede direttamente a:

1. eleggere il Presidente, il Vice Presidente e la Segreteria Esecutiva.
2. Riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dalla Segreteria Esecutiva.
3. Ratificare le decisioni della Segreteria Esecutiva.
4. Esprimersi in merito ad eventuali ricorsi di cui all'art. 6 punto 2.
5. Esprimere pareri in merito a programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale riguardanti la famiglia.

Si auspica la ricerca, nelle decisioni di competenza della Consulta, la più ampia convergenza tra i soggetti aderenti; a tal proposito le sue deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Art. 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e svolge le seguenti funzioni:

1. Convoca l'Assemblea.
2. Presiede l'Assemblea Generale e la Segreteria Esecutiva.
3. Rappresenta la Consulta all'esterno.
4. Sottoscrive, assieme agli appartenenti della segreteria esecutiva gli atti della Consulta.
5. Assume i provvedimenti di urgenza, che dovranno essere ratificati dall'Assemblea.
6. Mantiene ed intensifica i rapporti con le istituzioni, con le realtà locali che si occupano di tematiche familiari e con le famiglie stesse.
7. Relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.

Il Vice Presidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Entro il mese di settembre di ogni anno (in occasione dell'incontro annuale con la Giunta) e comunque prima del termine del suo mandato, il Presidente presenta al Sindaco o all'Assessore delegato:

1. una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, illustrando in sintesi le attività svolte, i risultati conseguiti, nonché indicando criticità riscontrate e suggerendo rimedi per la loro eliminazione;
2. lo stato dei progetti avviati e di quelli in fase di attuazione, formulando anche proposte alla Pubblica Amministrazione per la tutela della famiglia.

Art. 10 – SEGRETERIA ESECUTIVA

La Segreteria Esecutiva è costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri eletti dall'Assemblea e provvede a:

1. coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei propri compiti.
2. Fornire parere consultivo al Presidente sui provvedimenti d'urgenza.
3. Valutare e accogliere le domande di adesione di nuovi membri, che dovranno essere ratificati dall'Assemblea.
4. Svolgere un'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea.

5. Attuare gli indirizzi e le delibere dell'Assemblea, in stretto contatto con i soggetti aderenti.
6. Decidere l'esclusione di componenti della Consulta, nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 6.
7. Instaurare i rapporti con i membri dell'Assemblea, informandoli opportunamente sulle iniziative intraprese;

La Segreteria Esecutiva è convocata dal Presidente su sua iniziativa o quando almeno tre membri ne facciano richiesta. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro 10 giorni, provvederà alla stessa il Vice-Presidente e, in caso di inadempienza nei successivi 5 giorni anche del Vice Presidente, provvederà senza indugio alla convocazione l'Assessore alle Politiche Familiari. La riunione è valida quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole che rappresenti la maggioranza dei partecipanti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Art. 11 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea della Consulta della famiglia, e la predisposizione dell'O.d.G., vengono effettuate dal Presidente, su:

1. iniziativa personale, sentita però la Segreteria Esecutiva;
2. decisione assunta dall'Assemblea nell'ultima riunione valida;
3. richiesta di almeno 1/3 dei componenti della Consulta.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto, o anche per posta elettronica da inviare ai membri e ai presidenti e/o delegati delle consulte comunali rappresentate, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Familiari. In caso di mancata convocazione da parte del Presidente entro 15 giorni dalla data indicata dall'ultima riunione dell'Assemblea o dalla richiesta di cui al punto 3, provvederà alla stessa il Vice-Presidente e, in caso di inadempienza nei successivi 10 giorni anche del Vice Presidente, provvederà senza indugio alla convocazione l'Assessore alle Politiche Familiari.

Art. 12 – DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA

1. La riunione è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal componente anziano
All'inizio della riunione, il Presidente nomina un segretario, prioritariamente tra gli appartenenti alla Segreteria Esecutiva, che si occuperà della stesura della relazione verbale della riunione riportante le presenze e i contenuti discussi che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.
2. La riunione è valida con la presenza di almeno metà più uno dei componenti.
3. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità la decisione viene rimandata, a seguito di una più approfondita discussione.

Art. 13 – GRUPPI DI LAVORO

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, l'Assemblea della Consulta può formare dei Gruppi di lavoro interni o allargati alle famiglie del territorio. Tali gruppi possono essere permanenti o temporanei, a seconda delle necessità e si riuniscono separatamente. Relazionano sul lavoro fatto di fronte all'Assemblea.

Art. 14 – MODI E TEMPI DI RELAZIONE CON LA GIUNTA COMUNALE

La Consulta formula proposte per la redazione del Bilancio annuale di Previsione, individuando iniziative e progetti prioritari per le famiglie residenti nel Comune di Paese e proponendo la dotazione finanziaria necessaria alla realizzazione degli stessi nell'anno successivo.

Nel mese di settembre di ogni anno la Consulta definisce, in un incontro con la Giunta, gli ambiti di particolare interesse per il lavoro della Consulta stessa. Durante l'anno successivo effettua incontri periodici con la Giunta per la definizione di progettualità condivise e il monitoraggio dell'effettiva e coerente realizzazione di quelle concordate.

Al fine di facilitare e qualificare la valutazione dei progetti da parte della Consulta, il Comune fornirà alla Consulta tutte le informazioni utili, ad esclusione di quelle soggette per legge a vincoli di riservatezza, accompagnate dalla documentazione necessaria.

Art. 15 – RACCORDO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale nomina come referente per i rapporti con la Consulta il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali a supporto delle attività della Consulta stessa.

Art. 16 – SEDE della Consulta

L'assemblea della Consulta, la Segreteria Esecutiva e gli eventuali Gruppi di Lavoro devono avere la possibilità di operare in una apposita sede che sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Tale sede sarà dotata di idonee attrezzature (mobilio, telefono/fax, pc, stampante,...) necessarie per lo svolgimento delle attività.

I costi di gestione (riscaldamento, luce, telefono, pulizie, assicurazioni, ecc) saranno interamente a carico del comune.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e dovranno essere approvate dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Tali modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>1</i>
<i>Art. 1 – Istituzione della Consulta comunale della famiglia</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Finalità della Consulta comunale della famiglia</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 – Compiti della Consulta comunale della famiglia</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 – Autonomia della Consulta comunale della famiglia</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 – Criteri di costituzione della Consulta comunale della famiglia</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 – Componenti della Consulta</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 – Organi della Consulta</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 – Assemblea generale</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9 – Presidente e Vice Presidente</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 – Segreteria esecutiva</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 – Convocazione dell’assemblea</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 – Disciplina dell’assemblea</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 – Gruppi di lavoro</i>	<i>6</i>
<i>Art. 14 – Modi e tempi di relazione con la Giunta comunale</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 – Raccordo con l’Amministrazione Comunale</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 – Sede della Consulta</i>	<i>7</i>
<i>Art. 17 - Disposizioni finali</i>	<i>7</i>